



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 01/02/2017

Atto n. 9

Oggetto: CITAZIONE APPELLO SENTENZA 2108/2015 PROMOSSO DA G. R. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di Febbraio alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Presente		
MARINELLI SANDRO	SINDACO	SI
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	NO
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	NO
D'AMICO LUISA	ASSESSORE	SI

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco Avv. Sandro Marinelli nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa FRANCESCA DIODATI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il sig. Giampietro Remo, notificava, a mezzo degli avv.ti Laura e Cetto Marchese, al procuratore costituito avv. Giuseppe Amicarelli, appello avverso la sentenza del tribunale di Pescara r.g. n.2108/2015, pubblicata il 14/11/2016 e non notificata;
- che con predetto atto l'appellante chiede la condanna del Comune di Pianella al pagamento della somma di €23.860,20 oltre Iva e Interessi;

Vista la nota dell'avv. Amicarelli, acquisita al prot. n. 1912 del 1/2/2017;

Vista la sentenza soprarichiamata che respingeva le pretese dell'attuale appellante alla restituzione del materiale noleggiato al Comune di Pianella ed al pagamento di €25.529,92, e lo condannava altresì alla refusione delle spese di giudizio liquidate in €4.700,00 ;

Ritenuto di dover intervenire nel predetto appello

Visto che :

L'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento e quindi, ai sensi dell'art. 50 comma 2 della Legge 267/00, il Sindaco o un suo delegato;

- l'art. 11 dello Statuto Comunale prevede che la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco;

Considerato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo, mancando tra l'altro l'ufficio legale;

Dato atto della normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla legge n.244/2007 (finanziaria 2008), e del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008;

Dato atto del co. 9 dell'art.1 del D.L. n.168/2004 e ritenuto che non trattasi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico "de quo" non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

Vista la determinazione n.4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, in base alle considerazioni per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;

Considerato che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, sez.reg. di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia e nemmeno al vigente regolamento sugli incarichi di consulenza , studio e ricerca;

Ritenuto di costituirsi nel giudizio di appello promosso dal sig. Giampietro Remo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2108/2015;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

RICHIAMATI gli artt. 175 e 176 del D.Lgs nr. 267/2000 nonché gli artt. 27 e 49 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il TUEL - D.Lgs 18 Agosto 2000 nr. 267, il vigente lo Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello promosso dal sig. Giampietro Remo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2108/2015 per le motivazioni di cui in narrativa e di affidare la difesa e rappresentanza in giudizio all'avv. Giuseppe Amicarelli che ha già patrocinato l'ente nel giudizio di primo grado;

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del contenzioso per i provvedimenti competenti;

Di trasmettere copia del presente atto allo Studio Legale Avv. Giuseppe Amicarelli, incaricandolo altresì di provvedere di promuovere la fase esecutiva mediante notifica di atto di precetto pedissequo alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 2108/2015 per la refusione delle spese di giudizio di primo grado;

Con successiva votazione e all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Sandro Marinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA DEL SEGRETARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 60 del 01/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, lì 01/02/2017

IL RESPONSABILE
DIODATI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 60 del 01/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE SUBORDINATAMENTE ALLA DISPONIBILTA' DEL CAPITOLO DI IMPUTAZIONE

Pianella, li 01/02/2017

IL RESPONSABILE
GIANSANTE LORENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Nota di Pubblicazione

Il 10/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 9 del 01/02/2017 con oggetto:

CITAZIONE APPELLO SENTENZA 2108/2015 PROMOSSO DA G. R. PROVVEDIMENTI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 01/02/2017

Data 10/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Di Girolamo Maika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.